

Domande frequenti – Avversità atmosferiche

1) **Quando scade il termine per la presentazione delle istanze per la concessione delle provvidenze relative all'evento calamitoso Siccità 2022?**

Ai sensi dell'art. 5 co.5 D.Lgs. 102/2004 e della L.R. di attuazione n. 24/1990 e ss.mm.ii., art. 5, le domande devono essere presentate al Comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l'avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto.

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data **7 gennaio 2023**.

Pertanto, il termine di 45 giorni scade il giorno **21 febbraio 2023**, essendo escluso dal computo il giorno iniziale (7 gennaio), in applicazione dell'art. 155 co. 1 c.p.c..

2) **Al fine di poter beneficiare degli interventi compensativi, l'iscrizione nel registro delle imprese può essere successiva al momento del verificarsi del danno?**

No. L'art. 5 del D.Lgs. 102/2004 stabilisce chiaramente che possono beneficiare delle compensazioni le aziende agricole iscritte nel registro delle imprese che abbiano subito danni. Pertanto, hanno diritto all'indennizzo le aziende che risultavano già iscritte nel momento del verificarsi dell'evento dannoso. Una iscrizione successiva non consentirebbe il rispetto del tenore letterale della norma, che fa riferimento ad **"aziende iscritte che abbiano subito danni"**.

3) **La compensazione del danno da Xylella che le aziende hanno ricevuto nel 2022 per le annualità precedenti, va sommato alla PLV aziendale 2022 dell'olivo nel calcolo del danno da siccità?**

La compensazione per la Xylella ricevuta nel 2022, anche se riferita ad annualità precedenti, va sommata alla PLV aziendale dell'olivo così come indicato nella tabella 1 colonna F della circolare ministeriale.

4) **Cosa si intende per "zona a vincoli naturali"?**

Per zone a vincoli naturali si intendono i Comuni di cui all'elenco del DM 11/11/2021 (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole di modifica degli elenchi delle aree soggette a vincoli naturali) e agli artt. 31, 32 del Reg. UE 1305/2013, per i quali l'indennizzo da corrispondere alle aziende richiedenti è pari al 90% del danno dichiarato.

5) **Come devono essere gestite le istanze provenienti da imprese agricole i cui terreni sono collocati in Regioni diverse?**

Nel caso di impresa agricola con terreni siti in Regioni diverse, la domanda dovrà essere presentata alla Regione in cui il beneficiario ha presentato la domanda unica della Pac. Nel caso in cui l'impresa

abbia il fascicolo aziendale di competenza in una Regione non interessata alla delimitazione, la domanda dovrà essere presentata nella Regione dove ha l'unità produttiva maggiormente danneggiata.

6) Quale momento è fissato per verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. 102/2004?

I requisiti per presentare istanza devono essere posseduti al momento della emanazione dell'avviso per l'accesso ai benefici; in fase istruttoria, sarà in ogni caso accertato che il danno lamentato sia stato effettivamente subito dall'impresa richiedente e che sia riconducibile alla siccità 2022, con particolare attenzione alla tipologia di coltura, sia al momento della semina che a quello della raccolta.

7) Proroga per la presentazione delle istanze ai Comuni.

Con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative", pubblicata in GU n. 49 del 27/02/2023, è stato convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, con le modificazioni riportate nell'allegato.

In particolare, per quanto concerne i termini di presentazione delle istanze per l'ottenimento degli aiuti relativi alla siccità 2022, è stato così stabilito:

"dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "del medesimo articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "e ai termini di cui al comma 5, che sono fissati in sessanta giorni, del medesimo articolo 5".

Pertanto, la scadenza per la presentazione delle citate istanze ai Comuni è prorogata al giorno 8 marzo 2023.

8) Verifica della produzione secondo l'annata solare (fiscale) o l'annata agraria

Nei casi in cui la campagna agraria risulti essere a cavallo tra due anni solari, si faccia riferimento alla PLV come valore della produzione agricola ottenuta dalla vendita in riferimento all'annata agraria e non all'anno solare.

9) Quali sono i criteri per quantificare correttamente l'indennizzo spettante alle aziende richiedenti, in relazione al possesso di polizza assicurativa sulla produzione?

Nella circolare del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 583726 del 15.11.2022, a pag. 4, quinto e sesto capoverso, è riportato quanto segue:

"Ai sensi del piano gestione dei rischi 2022 (approvato con D.M. n. 148418 del 31/03/2022), nonché del regolamento UE n. 1308/2013, le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell'evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa o da fondo di mutualizzazione **relativamente al rischio siccità**.

Gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 5, comma 4-quinquies, del DLgs 102/2004 sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, della produzione in campo nell'anno o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa."

Pertanto, si deduce chiaramente che:

- se è stata stipulata una polizza per il **rischio siccità** sulle colture danneggiate, non spetta alcun indennizzo, questo al fine di evitare la sovra compensazione;
- se i richiedenti hanno stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura spetta **l'80% dei costi ammissibili** o il 90% a seconda che il Comune ricada o meno in zone soggette a vincoli naturali significativi (art.5, comma 4-quinquies L. 102/2004);
- negli altri casi spetta il 50% **dell'indennizzo assegnabile** (la metà dell'80% o del 90% dei costi ammissibili), **non** il 50% dell'indennizzo **richiesto**.